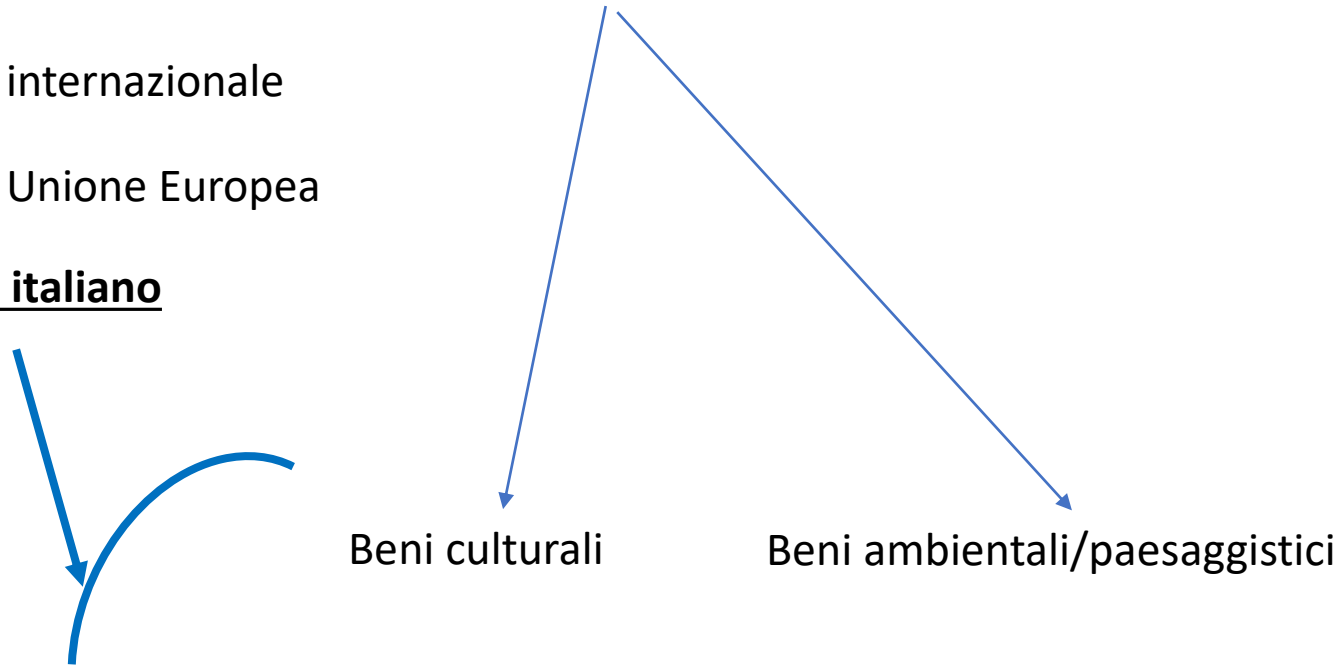
TURISMO, CULTURA, SOSTENIBILITA’

Diritto del patrimonio culturale

Ordinamento internazionale

Ordinamento Unione Europea

<u>Ordinamento italiano</u>



(**attraverso la giurisprudenza costituzionale**)

Costituzione della Repubblica italiana (1948)

VALORI

COMPITI - MATERIE

Principi Fondamentali
Articoli 1 - 12

Parte Prima – Diritti e doveri
Articoli 13 - 54

Parte Seconda – Ordinamento della Repubblica
Articoli 55 – 139

- **Stato (organi di indirizzo politico: Parlamento, Governo)**
- **Regioni, Province (Città metr.), Comuni**
- **Stato (organi di garanzia costituzionale e di giurisdizione: Presidente della Repubblica, Corte costituzionale, organi della Magistratura)**
- **(eventuale) revisione costituzionale**

Disposizioni transitorie e finali
I - XVIII



VALORI

Patrimonio culturale (Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici)

Art. 9 Cost.

Ambiente (beni ambientali e salubrità nella vita quotidiana)

Art. 9 e art. 32 Cost.

Turismo (dalla parte del «turista» e dalla parte dell' «operatore turistico»

Art. 9, art. 32, art. 34, art. 41 Cost

Turismo come valore

Costituzione
Articolo 32
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.







Articolo 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura

Articolo 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità









Costituzione
Articolo 34
La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.





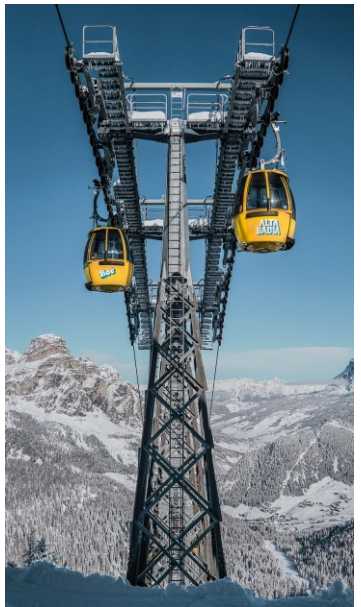
Costituzione
Articolo 41
L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.











COMPITI - MATERIE

Art. 117 e art. 118 Cost. (e art 116 Cost.)

Il testo originario dell'art. 117 Cost., è il seguente:

« [1] La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni: - ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione; - circoscrizioni comunali; - polizia locale urbana e rurale; - fiere e mercati; - beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; - istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; - musei e biblioteche di enti locali; - urbanistica; - turismo ed industria alberghiera; - tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale; - viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; - navigazione e porti lacuali; - acque minerali e termali; - cave e torbiere; - caccia; - pesca nelle acque interne; - agricoltura e foreste; - artigianato; - altre materie indicate da leggi costituzionali.

[2] Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione».

Parchi e riserve naturali

Costituzione prima della riforma del 2001, **art. 117** : «La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato: … urbanistica». **Art. 118**: «Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo»

Decreto legislativo n. 616 del 1977 –

Articolo 80. *Urbanistica.* Le funzioni amministrative (regionali) relative alla materia «urbanistica» concernono la disciplina dell'uso del territorio comprensiva di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali riguardanti le operazioni di salvaguardia e di trasformazione del suolo **nonché la protezione dell'ambiente**.

……

Articolo 83. *Interventi per la protezione della natura.* Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative concernenti gli **interventi per la protezione della natura, le riserve ed i parchi naturali**.

Resta ferma, nell'ambito delle funzioni di indirizzo e di coordinamento, la potestà per il Governo di individuare i nuovi territori nei quali istituire riserve naturali e parchi di carattere interregionale.

A. come MATERIA



2001

Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

"*Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*"

XIII Legislatura (9 maggio 1996 - 9 marzo 2001)



Seconda metà degli anni ’90
Governo Prodi -



I e II Governo D'Alema



II Governo Amato






LEGA NORD
PADANIA
BOSSI
LA LEGA
NON TI
ABBANDONA


PADANIA LIBERA


LEGA NORD
PADANIA


SALVINI
DA
CLOWN
LONIGO
SALVINI
NC
SEZIÓN
DE
SARÓNN



I RISULTATI | LO SPOGLIO NELLA NOTTE

VOTANTI 33,9%

ASTENUTI 66,1%

SÌ 64%

NO 36%

Dati provvisori

Votano più italiani del previsto, vince il «sì»

Referendum, cambia la Costituzione: più poteri a Regioni, Province e Comuni

Maria Teresa Meli

ROMA

La vittoria dei "sì" (che si attesterebbero intorno al 64 per cento, stando ai dati parziali del Viminale) era scontata. Come la bassa affluenza alle urne: è andato a votare il 34 per cento degli elettori italiani (al Nord la percentuale è stata sensibilmente più alta che al Meridione). Non che quest'ultimo fattore già pronto. Ieri il leader del Carroccio ha insistito perché venga portato in consiglio dei ministri venerdì prossimo. Secondo i leghisti, infatti, «il referendum è naufragato sotto le bombe». E il titolare del dicastero degli Affari regionali, il forzista Enrico La Loggia, ha annunciato: «Da domani il governo andrà avanti con la sua proposta per un vero federalismo: non sembra proprio che la stra-

SODDISFATTI ANCHE I GOVERNATORI DEL POLO

ROMA. Quasi tutti i presidenti delle Regioni si erano schierati per il «sì», compresi quelli del centrodestra. E ieri sera, a caldo, le loro impressioni sono state di soddisfazione per la conferma della legge uscita dalle urne. Così Sandro Biasotti, presidente della Regione Liguria, indipendente eletto per la Casa delle libertà: «Mi auguro che questo risultato, se verranno confermati i primi dati, è comunque frutto di una legge approvata dalla passata maggioranza di centrosinistra all'ultimo momento e in maniera discutibile».

Analogo il commento di Roberto Formigoni, che ieri ha votato a favore della legge con la speranza che «possa entrare in vigore una legge che non è una legge federalista,"e su questo ha ragione Bossi, ma che introduce qualche miglioramento, qualche

a un Bossi che voleva partire lancia in resta contro il fronte referendario, ha opposto questo ragionamento: la percentuale dei votanti sarà bassa, e lo sarà ancor di più se si darà a questo appuntamento la minor valenza politica possibile. Del resto, non ci volevano né particolari doti di preveggenza né istituti di sondaggi di stretta fiducia per azzardare una simile profe-

ne, questa, che sconsigliava di adottare la tattica del "muro contro muro". Motivo per cui, Forza Italia e Cdl-Ccd, al contrario della Lega Nord e di Alleanza nazionale, hanno lasciato libertà di voto ai loro elettori.

E' chiaro, comunque, che da oggi i riflettori non saranno puntati sul dopo referendum, bensì sulla guerra, ma questo non impedirà a Bossi di insistere per approvare il suo progetto

Referendum costituzionale 7 ottobre 2001

XIV Legislatura (30 maggio 2001 - 27 aprile 2006)



Il Governo Berlusconi

A. come MATERIA

Art. 117 Cost. (1948 – 2001)

[1] La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni: - …; - fiere e mercati; - beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; - istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; - musei e biblioteche di enti locali; - urbanistica; - turismo ed industria alberghiera; - tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale; - viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; - navigazione e porti lacuali; - acque minerali e termali; - cave e torbiere; - caccia; - pesca nelle acque interne; - agricoltura e foreste; - artigianato; - altre materie indicate da leggi costituzionali.

[2] Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.

ART. 117 Cost. (2001 - …)

[1] La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

[2] Lo **Stato** ha **legislazione esclusiva** nelle seguenti materie:

a) politica estera …; *b*) immigrazione; *c*) – *r*) …;

***s*) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali**.

[3] Sono materie di **legislazione concorrente** quelle relative a: …; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, …; ricerca scientifica e tecnologica …; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; …; **valorizzazione dei beni culturali e ambientali** e promozione e organizzazione di attività culturali; … Nelle materie di legislazione concorrente **spetta alle Regioni** la potestà legislativa, **salvo** che per la determinazione dei **princìpi fondamentali**, riservata alla legislazione dello **Stato**.

[4] Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

A. come MATERIA

Art. 118 Cost. (1948 – 2001)

[1] Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali.

[2] Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative.

[3] La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici.

Art. 118 Cost. (2001 - …)

[1] Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

[2] I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

[3] La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere *b*) e *h*) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

[4] Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

A. come MATERIA

Art. 116 Cost. (1948 - 2001)

[1] Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali.

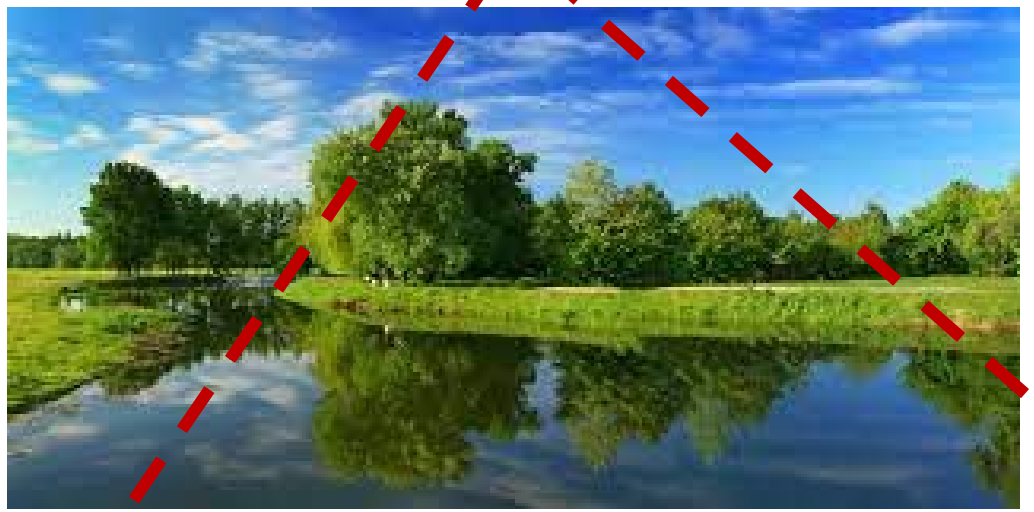
Art. 116 Cost. (2001 - …)

[1] Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

[2] La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

[3] Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo **117** e le **materie** indicate dal **secondo comma** del medesimo articolo alle **lettere** *l*), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, *n*) e ***s*)**, possono essere **attribuite ad altre Regioni**, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

AMBIENTE
secondo quanto dispone
la **Costituzione**



come **VALORE**
(da salvaguardare;
o come
«**interesse della collettività**»)

come **MATERIA**
(da disciplinare e da amministrare)

A. come VALORE



2022

LEGGE COSTITUZIONALE 11 febbraio 2022 , n. 1

Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente.

Art. 1

1. All'articolo 9 della Costituzione e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Tutela l'ambiente, la biodiversita' e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».

Art. 2

1. All'articolo 41 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, dopo la parola: «danno» sono inserite le seguenti: «alla salute, all'ambiente,»;
b) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e ambientali».

Art. 3

1. La legge dello Stato che disciplina i modi e le forme di tutela degli animali, di cui all'articolo 9 della Costituzione, come modificato dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, si applica alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti.

XVIII Legislatura (dal 23 marzo 2018 al 12 ottobre 2022)






LEGGE COSTITUZIONALE 11 febbraio 2022 , n. 1

Senato, 3 novembre 2021
Voto finale
Esito: **approvato in seconda deliberazione**
Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 218, contrari 0, astenuti 2, votanti 220, presenti 221 (ottenuta maggioranza dei 2/3).

Camera, 8 febbraio 2022
Voto finale
Esito: **approvato definitivamente**
Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 468, contrari 1, astenuti 6, votanti 469, presenti 475 (ottenuta maggioranza dei 2/3).



Articolo 138 della Costituzione

[1] Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono … approvate **a maggioranza assoluta** dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

[2] Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare …

[3] Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a **maggioranza di due terzi** dei suoi componenti.

50%+1 (dei componenti) **circa 67% (dei componenti)**

A. come VALORE

Costituzione italiana (1948-2022)

Art. 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 41

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Costituzione italiana (2022 - …….)

Art. 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

Art. 41

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno **alla salute, all'ambiente,** alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali **e ambientali**.